

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 giugno 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 103	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31.50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speciali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2690

LEGGI E DECRETI

1939

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 774.

Partecipazioni dell'Amministrazione finanziaria in Società per azioni aventi per oggetto la costruzione, l'acquisto, l'affitto e la gestione di stabilimenti per la produzione cinematografica. Pag. 2690

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 775.

Provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria). Pag. 2690

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 776.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio. Pag. 2694

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 777.

Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII dei privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. Pag. 2695

REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII.

Nomina del sig. Antonino Perez ad agente di cambio presso la Borsa di Firenze. Pag. 2695

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio degli enti agrari del Friuli e riconoscimento come Consorzio agrario provinciale. Pag. 2695

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni:

Sostituzione di un componente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Ancona. Pag. 2696
 Apertura dell'agenzia postelegrafica di Cervinia. Pag. 2696

Ministero delle corporazioni: Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un fabbricato nel comune di Spinazzola. Pag. 2696

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Proroga delle prove scritte del concorso a 16 posti di ingegnere in prova nel ruolo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Pag. 2696

Concorso per l'iscrizione di 12 allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio. Pag. 2696

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 14 GIUGNO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 29: Società anonima immobiliare « L'edificio », in Milano: Obbligazioni 5% Serie A - sorteggiate nella 5ª estrazione del 1º giugno 1939-XVII. — « S.I.P.E. » Società Italiana Prodotti Esplosivi (in liquidazione), in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1939-XVII. — Municipio di Ferrara: Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate il 31 maggio 1939-XVII. — Società anonima tipolitografia Almasio, in Intra: Obbligazioni sorteggiate il 1º giugno 1939-XVII. — Società anonima « T.P.T. », in Pray (Vercelli): Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1939-XVII. — Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione speciale) - Servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde: Elenco delle obbligazioni di serie B sorteggiate nella 67ª estrazione del 25 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Società anonima dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea (Aosta): Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1939-XVII. — Società anonima acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1º giugno 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Comune di Pozzolengo: Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1939-XVII. — Municipio di Ferrara: Obbligazioni dei prestiti civici di L. 3.000.000 e L. 1.000.000 sorteggiate nella 24ª estrazione del 5 giugno 1939-XVII. — Società anonima elettrica maremmana, in Firenze: Obbligazioni 7% sorteggiate il 1º giugno 1939-XVII. — Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — « S.E.T. » Società Esercizi Telefonici, in Napoli: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1º giugno 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1939-XVII, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 252.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Giuliano Salvatore fu Giuseppe e fu Lioacono Francesca, nato a Roccella Valdemone (Messina) nel 1885, capo squadra della 3ª legione lavoratori dell'Amara (alla memoria). In commutazione della medaglia d'argento al V. M. già concessa. — Notato che un gruppo di ribelli si apprestava ad assalire improvvisamente un nucleo di operai intenti a lavorare sulla strada, dopo di aver dato l'allarme, abbracciava il fucile e affrontava animosamente il nemico. Rimasto ferito dalle prime scariche avversarie, persisteva nella lotta fulminando taluni ribelli. Cadeva poi da prode, colpito da nuove scariche che ne martoriavano il corpo, con la serenità dei forti. Esempio di sereno coraggio, dedizione al dovere spinto fino al sacrificio e grande sprezzo del pericolo. — Zerimà, 26 febbraio 1938-XVI.

(2600)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 774.

Partecipazioni dell'Amministrazione finanziaria in Società per azioni aventi per oggetto la costruzione, l'acquisto, l'affitto e la gestione di stabilimenti per la produzione cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad assumere partecipazioni fino all'importo di L. 36.000.000 in Società per azioni aventi per oggetto la costruzione, l'acquisto, l'affitto e la gestione di stabilimenti per la produzione cinematografica, lo studio e la esecuzione, l'acquisto e il noleggio dei filmi cinematografici.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 775.

Provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i beni immobili costituenti il complesso comunale termale di Acqui, appartenenti al comune di Acqui, compresi le sorgenti termali ed i diritti minerari, gli immobili per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, nonché le cose mobili comprese o incorporate in detti beni immobili o al servizio di questi, sono attribuiti in libera proprietà al Demanio dello Stato.

Tali beni sono indicati nella parte A allegata alla planimetria.

Tutti i cennati beni, nonché quelli che saranno trasferiti al Regio demanio per effetto della presente legge, nel loro stato di fatto e di diritto, ed oltre quelli che saranno in seguito destinati dal Regio demanio all'incremento ed al miglioramento dell'esercizio termale, formeranno l'Azienda patrimoniale del Demanio dello Stato «Regie terme di Acqui», avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 2.

Sono trasferiti al Regio demanio i beni immobili, nonché le cose mobili come all'art. 1, indicati nella parte B allegata alla planimetria e che sono già utilizzati in diretto servizio del compendio termale.

Art. 3.

Sono pure trasferite al Regio demanio le aree ottenute e da ottendersi, in seguito alla copertura del torrente Ravanasco cui deve provvedere a proprie spese il comune di Acqui, e che già sono destinate ad essere incorporate per intero nel compendio termale al servizio del medesimo.

Nessun compenso, corrispettivo, indennità, è dovuto al Comune in dipendenza del detto trasferimento.

Deite aree sono indicate nella parte C della planimetria.

Art. 4.

Il Demanio dello Stato pagherà al comune di Acqui, per il trasferimento dei beni di cui all'art. 1, a tacitazione di ogni diritto o pretesa del Comune stesso, della società, o di terzi, la somma di L. 9.000.000 senza interessi.

Tale somma sarà iscritta, in due rate annuali, nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per gli esercizi 1939-40 e 1940-41.

Art. 5.

Il Demanio dello Stato pagherà alla Società anonima Terme di Acqui, attuale concessionaria dell'esercizio della Azienda termale in base al rogito Dorsi del 5 marzo 1929, la somma di L. 3.420.000 senza interessi, per il trasferimento dei beni di cui all'art. 2, a tacitazione di ogni e qualsiasi diritto o pretesa della Società, del Comune o di terzi.

Art. 6.

Il Demanio dello Stato pagherà, inoltre, alla Società anonima Terme di Acqui, la somma di L. 3.380.000 senza interessi, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto e pretesa della Società, del Comune o di terzi, per le opere e per le forniture di impianti, di arredamenti, di miglioramenti del compendio termale, indicate nella parte D allegata alla planimetria.

La proprietà di dette opere e forniture, e quanto ad esse connesso in servizio termale, è trasferita integralmente e senza riserve al Regio demanio.

La detta somma di L. 3.380.000, e quella di L. 3.420.000, di cui all'articolo precedente, saranno iscritte nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1938-1939.

Art. 7.

La planimetria dei beni, e le relative note analitiche A, B, C, D, formano parte integrante della presente legge.

Art. 8.

Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze è iscritta la somma di L. 1.000.000 a titolo di contributo dello Stato per la esecuzione dei lavori di fognatura nel comune di Acqui, che il Comune stesso si obbliga ad effettuare nel termine di anni 6, con precedenza dei lavori di particolare interesse per il compendio termale.

Il pagamento di detta somma sarà effettuato in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 9.

L'esercizio dell'Azienda patrimoniale istituita ai sensi dell'art. 1 sarà affidato ad una società commerciale sotto la vigilanza ed il controllo della Direzione generale del Demanio, e con la compartecipazione dello Stato agli utili della gestione.

In particolari contingenze, ad insindacabile giudizio del Ministro per le finanze, l'esercizio potrà essere gestito direttamente dalla detta Direzione generale a mezzo di apposito gestore governativo, il quale, nell'espletamento delle sue funzioni, avrà le responsabilità e le incompatibilità dei funzionari dello Stato.

Il Ministro per le finanze, ai fini del primo comma, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Società concessionarie, sentito il Consiglio di Stato, e ad apporiarvi le modificazioni che si rendessero necessarie durante il corso della concessione.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire la continuazione dell'esercizio dell'Azienda in favore della attuale concessionaria Società anonima Terme di Acqui, ed a stipulare, a tal fine, con la stessa e con il comune di Acqui apposita convenzione, sentito il Consiglio di Stato, nonchè a concretare gli accordi che saranno ritenuti opportuni con le Amministrazioni interessate anche per quanto concerne l'efficiente esercizio dei beni del compendio termale attualmente già in proprietà del Demanio dello Stato.

La durata della concessione dell'esercizio; le condizioni, le modalità circa l'esercizio stesso; l'uso dei beni del compendio e la presentazione del bilancio; le norme per la esecuzione della vigilanza governativa; gli elementi concernenti la costituzione della società, i suoi organi, il capitale, le responsabilità; e quanto sarà ritenuto necessario dal Ministro per le finanze per integrare e perfezionare con la Società la sistemazione finanziaria delle proprietà e delle

opere trasferite al Demanio, nonchè per assicurare efficienza alla utilizzazione del compendio, saranno stabiliti nella convenzione di cui al primo comma.

Art. 11.

Nel bilancio del Ministero delle finanze sarà iscritta la somma di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi 1939-40, 1940-41, 1941-42 per mettere in grado il Regio demanio di provvedere alla ulteriore sistemazione patrimoniale della Azienda di Acqui.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà determinato il piano generale delle zone per la coltivazione delle sorgenti minerali, in modo da garantire il bacino idrologico e da assicurare i fabbisogni necessari agli incrementi futuri del compendio.

Art. 13.

Per quanto riflette la dotazione di acque termali minerali allo Stabilimento balneo-termale militare, ed allo Stabilimento per gli indigenti, resta in vigore il rogito Spighi 31 dicembre 1868, salve le modificazioni che per l'esercizio e la migliore efficienza dei detti Stabilimenti demaniali, potranno risultare dagli accordi previsti dall'art. 10.

Art. 14.

Al comune di Acqui sono estese le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1929, nn. 1151-1803, con le seguenti modificazioni al comma secondo dell'articolo stesso:

« Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 è costituito dal podestà o da un suo delegato; da un rappresentante del Regio demanio nominato dal Ministro per le finanze; e da un rappresentante del competente Ente provinciale per il turismo. Interverrà alle adunanze del Comitato, con voto deliberativo, il gestore governativo della Azienda demaniale od un suo delegato, ovvero un rappresentante della Società concessionaria della Azienda demaniale ».

Art. 15.

Tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla assunzione dei beni, alla sistemazione del compendio termale ed al collocamento dell'esercizio, sono considerati, agli effetti tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.

Alle convenzioni previste dalla presente legge, ed alle loro eventuali modificazioni sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 539, e dell'art. 10 allegato B, del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze ha la facoltà di adottare, nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per la completa esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII





VITTORIO EMANUELE



MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI


PLANIMETRIA ANTICHE TERME

Scala 1:500

- | | |
|---|--|
|  | Area ricuperata con la copertura del Torrente Rovanasco |
|  | Fabbricati costituenti le Antiche Terme di proprietà del Comune di Acqui |
|  | Fabbricati di proprietà della Società Concessionaria delle Terme |
|  | Confine della proprietà termale |



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
 Imperatore d'Etiopia
 Il Ministro per le finanze
 DI REVER



200 metri
R. Terme

Ristorante
Corso Baghi

Piscina Termale

Bosche Terme

Campi
Tennis

Stabilimento
avvisi Esterni

Stabilimento
Milliere

Stabilimento
Carlo Alberto

Eredi Costa
Filippo

Albergo
Bledano

Corso
Alessandro

Bagni
Cassara

Corso di
Alessandro

di Marzulli
Giovanni

NOTE A) B) C) D)

Nota A)

NUOVE TERME

Regione: concentrico della Città.
 Catasto urbano: nn. 960, 101, 102, 1344.
 Confini: piazza Vittorio Emanuele II, via Ferdinando Micheli,
 via Emilia, piazza dell'Impero, via XX Settembre.

Le Nuove terme comprendono:

a) il Grande albergo « Nuove Terme » di 1ª categoria con annessi camerini di cura per gli ospiti, con ingresso principale in piazza Vittorio Emanuele II;

b) l'omonimo Stabilimento di cura per esterni, con separato ingresso dalla via XX Settembre.

E' compreso nella realtà il sovrappassaggio sulla via Emilia che riunisce l'albergo col palazzo già Valbuso;

c) la sorgente di acqua ipertermale detta « la Bollente » e la relativa edicola in marmo.

ANTICHE TERME

Regione-Bagni: Roncaggio, Ravanasco e Gruppo della Calcina.
 Catasto rurale: parte dei numeri di mappa 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 402, 403, 405, Sezione IV.

Catasto urbano: 696, 697, 700, 702, 703, 704, 705.

Confini:

a nord: il fiume Bormida;

a sud: fratelli Benzi, gli eredi di Scarsi-Malfatti, eredi Guala Virginia, fratelli Gaino, gli eredi di Borreani Arnolfo e il comm. Belom Ottolenghi;

a est: Carozzi Alessandro, eredi di Cresta Filippo, lo Stabilimento statale « Carlo Alberto », lo Stabilimento militare, Banfi Cesare, eredi Mariscotti Giovanni, Abrate Maddalena vedova Guglieri;

a ovest: la provinciale Acqui-Sassello, (Corso Bagni), fratelli Benzi, eredi di Scarsi-Malfatti, eredi Guala Virginia, e fratelli Gaino.

Le Antiche terme comprendono:

a) il Grande albergo « Antiche Terme » di 1ª categoria con camerini di cura al piano delle camere per gli ospiti, oltre a due padiglioni simmetrici rispetto alla facciata, adibiti l'uno a salone da pranzo, cucina e dispensa, e l'altro a sede del Centro studi;

b) il reparto di cura di 2ª classe, incorporato nel fabbricato del predetto albergo, con ingresso separato;

c) lo Stabilimento di cura per gli esterni;

d) il Kursaal-teatro;

e) il fabbricato di abitazione del personale;

f) la piscina con spiaggia, depositi e spogliatoi;

g) il parco e giardino, tramezzato da ovest a est dalla strada provinciale per Ovada e da sud a nord dal rio Ravanasco, di cui alla nota C;

h) la lavanderia;

i) le sorgenti termali e di acqua potabile ed i diritti tutti di ricerca relativi alle Antiche terme, goduti dal comune di Acqui a qualsiasi titolo, e da esercitarsi anche più ampiamente dal Demanio con le garanzie di cui all'art. 12.

Il tutto completo di impianti e di attrezzature.

Nota B)

1) Albergo Regina - Situato in posizione centrale del parco giardino delle Antiche terme di cui alla lettera g) della nota A. Consta di un fabbricato a 4 piani con 112 camere di cui 28 da finirsi al 4º piano. L'albergo è di 2ª categoria.

2) Autorimessa.

3) Serra.

Il tutto completo di impianti e di attrezzature.

Nota C)

Arce del rio Ravanasco, intersecante da sud a nord il parco e giardino delle Antiche terme, dal traverso dell'ingresso di servizio dell'albergo Valentino di proprietà fratelli Gaino fino allo sfocio in Bormida, ottenute e da ottenersi ad incremento delle Antiche terme mediante la copertura del rio ed immissione delle acque del medesimo in condotta di cemento armato.

Nota D)

1) Costruzioni ed opere di radicale trasformazione degli immobili del compendio termale e precisamente:

a) ampliamento e trasformazione del Padiglione delle Antiche terme ad uso salone da pranzo, cucina e dispensa;

b) trasformazione di parte del pianterreno dell'Albergo Antiche Terme e del Padiglione nel cortile;

c) consolidamento statico, trasformazione, decorazione del Kursaal-Teatro;

d) campi di tennis.

2) Mobilio, arredamenti, materiali mobili di albergo e di cura provvisti, con propri mezzi, dalla Società, per assicurare il funzionamento di tutti i servizi del compendio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
 Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
 DI REVEL

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 776.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Libia di utilizzare parte del ricavo dell'emissione delle obbligazioni previste nel R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427, in operazioni di credito agrario di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad erogare parte delle somme di cui alla lettera a) dell'art. 6 del R. decreto 27 gennaio 1938-XVI, n. 59, in operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, garantite da firma di avallo di assoluto riposo per l'ente sovventore, a mente di quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 5 del detto R. decreto 13 maggio 1937-XV, n. 1503, restando la Cassa medesima garante del buon esito dell'operazione nei confronti del Governo della Libia e dello Stato che garantiscono le obbligazioni emesse, a norma del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2427.

Le predette operazioni saranno limitate in modo che il loro ammontare non superi mai, in qualunque epoca, l'importo massimo di L. 10.000.000.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 777.

Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII del privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI, di cui alla legge 20 marzo 1930-IX, n. 159, prorogato fino al 31 dicembre 1937-XVI, col R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, convertito in legge con legge 4 gennaio 1937-XV, n. 486, e successivamente fino al 31 dicembre 1938-XVI col R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, convertito in legge con legge 7 aprile 1938-XVI, numero 584, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardastigilli: SOLMI

REGIO DECRETO 29 maggio 1939-XVII.

Nomina del sig. Antonino Perez ad agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932-X, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse del Regno;

Visto il bando del concorso — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1939-XVII — indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze per la copertura dei posti vacanti nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa;

Vista la deliberazione in data 4 marzo 1939-XVII del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze con la quale il sig. Antonino Perez fu Antonino è stato dichiarato idoneo nel concorso predetto;

Visti i pareri al riguardo espressi dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il sig. Antonino Perez fu Antonino è nominato agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1939-XVII

Registro n. 9 Finanze, foglio 24. — LAMICOLA

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio degli enti agrari del Friuli e riconoscimento come Consorzio agrario provinciale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazione, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio enti agrari del Friuli con sede in Udine è dichiarato trasformato in ente morale ai fini della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Ente morale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai termini dell'art. 1 della citata legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, come Consorzio agrario provinciale per la provincia di Udine ed avrà sede in Udine.

Art. 3.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto l'Ente morale predetto assumerà la denominazione di « Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine » e sarà retto dallo statuto-tipo allegato al decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 febbraio dello stesso anno, n. 29.

Detto statuto debitamente integrato con la ragione sociale e munito del visto di approvazione ministeriale sarà pubblicato immediatamente a cura del Consorzio nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un componente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Ancona

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 15 aprile 1939-XVII, il dott. ing. Antonio Barcelloni, direttore della Società « T.I.M.O. » è stato nominato componente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Ancona, in sostituzione del dott. ing. Domenico Fattori.

(2616)

Apertura dell'agenzia postelegrafica di Cervinia.

Si comunica che il giorno 28 aprile ultimo scorso è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Agenzia postale telegrafica di Cervinia (comune di Valtournanche) in provincia di Aosta.

(2623)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un fabbricato nel comune di Spinazzola.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 6 giugno 1939-XVII, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in comune di Spinazzola un fabbricato di proprietà dei signori Lefratte da servire a posto di ricovero di mietitori.

(2622)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga delle prove scritte del concorso a 16 posti di ingegnere in prova nel ruolo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 25 novembre 1938-XVII, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 16 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il successivo decreto 28 febbraio 1939-XVII, col quale le prove scritte del detto concorso furono fissate nei giorni 29, 30 e 31 maggio 1939-XVII;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i giorni fissati per le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 16 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione vengono prorogate nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1939-XVII, in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2650)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione di 12 allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di 12 allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1939-40 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 6, da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1939.

Alla domanda, nella quale sarà fatta espressa dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

- 1) atto di nascita;
- 2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- 3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
- 4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;
- 5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma nel prossimo ottobre, presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

- 1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;
- 2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1939-40 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2651)